

Circolare 189/D Roma 12/07/95**Divisione I – D.C.P.C.****Prot. N. 1814****Oggetto : Polizze fideiussorie per il deposito e circolazione da prodotti in regime sospensivo.**

Nell'ambito delle fideiussioni per la garanzia delle accise previste dalla vigente normativa, è sorta la necessità, per quanto riguarda le fideiussioni assicurative, della definizione di un nuovo schema di articolato.

Al fine di costituire un valido ausilio per esercizio della specifica competenza delle Direzioni Compartimentali in merito all'accettazione delle cauzioni, si trasmettono, per i casi di garanzia prestata da società assicurative, gli allegati schemi di "Polizza fideiussoria per l'istituzione e l'esercizio di deposito fiscale di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo" e "Polizza fideiussoria a garanzia delle accise dovute per circolazione in regime di sospensione (Forma globale con riaccrediti)", che, sentita l'Avvocatura dello Stato, ritengono accettabili.

**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER L'ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO
DI DEPOSITO FISCALE E DI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA
IN REGIME SOSPENSIVO**

PREMESSO

- che il _____ con sede in _____ codice fiscale n. _____ (in seguito denominato "Contraente"), è stato autorizzato all'istituzione ed all'esercizio del deposito fiscale n. _____ in _____, codice di accisa n. _____, per la lavorazione e la detenzione delle seguenti merci:
- _____ (1)
in sospensione di accisa;
- che l'autorizzazione è subordinata alla prestazione di idonea cauzione, anche in forma di polizza fideiussoria assicurativa, secondo le modalità e nelle misure previste dalle disposizioni in vigore;
- che l'aliquota dell'accisa sui suddetti prodotti è in Italia di _____

CIO' PREMESSO

La Società _____ (in seguito denominata "Società"), autorizzata dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato con decreto del _____, pubblicato nella G.U. n. _____ del _____, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzione e in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982 n.348, domiciliata in _____, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore del Contraente –il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per la obbligazioni derivanti dal presente contratto –a favore della Direzione Compartimentale delle Dogane e delle I.I. di _____, competente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa (in seguito denominata "Beneficiario"), fino a concorrenza dell'importo di _____ ()

per il pagamento della accisa dovuta sui prodotti detenuti nel deposito fiscale indicato in premessa .

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO
Premio Accessori Imposta Totale
(Periodo Iniziale) _____

Ai soli fini della determinazione del premio, la presente polizza ha la durata di anni _____ mesi _____ giorni _____ e cioè fino al _____
Fatto in quattro esemplari ad un solo effetto
In _____ il _____

Il pagamento dell'importo di E. _____, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato per mano del sottoscritto oggi _____ alle ore _____
In _____

Agente o esattore

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI

A) Condizioni che regolano il rapporto tra le Società o l'Ente garantito .

Art.2. — Delimitazione della garanzia — La società garantisce al Beneficiario indicato in premessa, qualora nei termini prescritti il Contraente non adempia, in tutto o in parte, alle sue obbligazioni, fino a concorrenza dell'importo assicurato:

- il pagamento dell'accisa dovuta sui prodotti detenuti in regime di sospensione nel deposito indicato in premessa e sui prodotti da tale deposito immessi in consumo,
- il pagamento di indennità ed interessi di more, multe, ammende, pene pecuniarie, ed ogni altro accessorio a norma dell'art.1942 del cod. civ.
- il pagamento delle imposte dovute in caso di furto, rapina, perdita, distruzione, cali o ammanchi del prodotto, qualora non sia stato concesso l'abbuono della imposta medesima.

Art.2 — Durata della garanzia — La garanzia prestata con la presente polizza inizia ad avere efficacia dal giorno dalla stipulazione della polizza stessa, ha durata annuale, ed è soggetta ad accettazione da parte del Beneficiario .

La garanzia si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo che il Beneficiario svincoli la polizza, oppure che venga data disdetta da parte del Contraente o della Società, da comunicarsi alle altre parti e al Beneficiario almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

In caso di disdetta la garanzia continua ad avere efficacia. — limitatamente alle obbligazioni tributaria relative all'attività svolta dal Contraente nel periodo precedente la scadenza — per i sei mesi successivi alla scadenza cui si riferisce la disdetta al solo fine di consentire al Beneficiario di effettuare i controlli e le verifiche di competenza.

Analogamente al comma precedente, in caso di cessazione dell'attività del deposito fiscale, la garanzia continua ad avere efficacia per i sei mesi successivi alla cessazione stessa.

Art.3 — Avviso di sinistro — Pagamento — Qualora ricorrano i presupposti per l'escussione totale o parziale dalla fideiussione di cui in premessa, il Beneficiario o il dipendente Ufficio

direttamente competente in materia — con lettera inviata, per conoscenza, anche alla Società, — Inviterà anche il Contraente, a versargli, entro il termine stabilito, la somma dovuta a titolo di accisa e di eventuali accessori (Indennità ed interesse di mora, multe, ammende, pene pecuniarie ed ogni altro accessorio a norma dell'art. 1942 cod. civ.

Art. 4 - Rinuncia alle eccezioni - La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art.1944 cod. civ. Il mancato pagamento del premio e/o degli eventuali supplementi non potrà essere opposto al Beneficiario. Inoltre la Società rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi dell'art. 1945 cod. civ.

Art. 5 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n.241.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante in premessa.

Art. 7 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società e il Beneficiario, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra La Società e il contraente

Art. 8 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata della garanzia, esso rimane integralmente acquisito alla Società. In caso di richiesta di proroga, il Contraente è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata.

Art. 9 - Rivalsa - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 cod. civ.

Art. 10 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Deposito cautelativo - Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestì altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Beneficiario dalla Società.

Art. 12 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 14 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società ed il Contraente, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali :

Art. 9 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art.1952 cod. civ.)

Art.11 - (Deposito cautelativo)

Art.14 - (deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE

(1) Specificare i singoli prodotti soggetti ad accisa che il contraente è autorizzato a detenere .

N.B. La polizza e le eventuali appendici devono essere sottoscritte dal rappresentante legale o da un funzionario della Società la cui firma deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale, il quale contestualmente deve certificare il potere di effettuare tali operazioni in favore dell'Amministrazione delle dogane .